

Elenco di cui all'articolo 21 dell'Atto di adesione

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

31992 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:

- 31994 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26.7.1994 (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31995 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20.7.1995 (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21),
- 31997 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20.6.1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31),

- 32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25.2.2000 (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42),
- 32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Se necessario la Commissione adatta prima della data di adesione la direttiva 92/51/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della medesima, per tenere conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, al fine di:

- a) inserire nell'allegato C, con effetto dalla data di adesione, i seguenti cicli di formazione nel settore paramedico e sociopedagogico:
 - Repubblica ceca: esperto(a) di cinesiterapia ("Fyzioterapeut"), assistente nel campo della protezione della sanità pubblica ("Asistent ochrany veřejného zdraví"), assistente tecnico medico di laboratorio ("Zdravotní laborant"), assistente di radiologia ("Radiologický asistent"), odontotecnico ("Zubní technik"), assistente tecnico farmaceutico di laboratorio ("Farmaceutický asistent"), tecnico ortottico protesico ("Ortoticko— protetický technik"), infermiere (a) pediatrico (a) ("Dětská sestra"), nutrizionista ("Nutriční terapeut");

- Slovacchia: insegnante di danza presso le scuole d'arte di base ("učiteľ tanca na základných umeleckých školách"), assistente in materia di igiene e epidemiologia ("asistent hygienickej služby/asistent hygieny a epidemiológie"), operatore/assistente alla riabilitazione ("rehabilitačný pracovník"/"rehabilitačný asistent"), tecnico ortopedico ("ortopedický technik"), odontotecnico ("zubný laborant"/"zubný technik"), assistente dietista ("diétna sestra"/"asistent výživy"), assistente sanitario ("zdravotnícky asistent"), massaggiatore ("masér"), assistente tecnico medico di laboratorio ("zdravotnícky laborant"), assistente tecnico farmaceutico di laboratorio ("farmaceutický laborant").

b) inserire nell'allegato D, con effetto dalla data di adesione, i seguenti cicli aventi una speciale struttura :

- "In Lituania: corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto qualifiche professionali nazionali nella Repubblica di Lituania dei livelli 3 e 4. Tali livelli sono così definiti:
 - = livello 3: capacità di svolgere attività lavorative complesse in ambiti che richiedono sufficienti responsabilità e indipendenza decisionali. Acquisizione delle capacità di organizzare e gestire le attività di un gruppo. Al termine di una formazione di tre anni viene rilasciato il diploma di lavoratore qualificato (Profesinio mokymo diplomas).

- = livello 4: capacità di svolgere attività lavorative complesse in ambiti che richiedono responsabilità, indipendenza, conoscenze approfondite e competenze specifiche. Acquisizione delle capacità di organizzare e gestire le attività di un gruppo. Al termine di una formazione di tre-quattro anni viene rilasciato il diploma di istruzione superiore (Aukštesniojo mokslo diplomas). "

2. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA

32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194, del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:

- 32000 R 2451: Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7.11.2000 (GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 7),

- 32001 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2001 della Commissione, del 24.4.2001 (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54),
- 32001 R 1609: Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6.8.2001 (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9),
- 32001 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14.8.2001 (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17),
- 32001 R 2066: Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22.10.2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9),
- 32002 R 2244: Regolamento (CE) n. 2244/2002 della Commissione, del 16.12.2002 (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 27).

Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la Commissione adotterà una decisione entro la data di adesione al fine di modificare l'Allegato XIII per fissare il tenore massimo di acidità volatile nei vini ungheresi di qualità "Késői szüretelésű bor " e "Válogatott szüretelésű bor" a 25 milliequivalenti per litro.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA

1. 31964 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata e aggiornata da:

- 31997 L 0012: Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17.3.1997 (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1),

e successivamente modificata da:

- 31998 L 0046: Direttiva 98/46/CE del Consiglio, del 24.6.1998 (GU L 198 del 15.7.1998, pag. 22),
- 32000 D 0504: Decisione 2000/504/CE della Commissione, del 25.7.2000 (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6),
- 32000 L 0015: Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10.4.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34),
- 32000 L 0020: Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.5.2000 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35),

- 32001 D 0298: Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30.3.2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63),
- 32002 R 0535: Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21.3.2002 (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22),
- 32002 R 1226: Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, dell'8.7.2002 (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).

Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, la Commissione adotta entro la data di adesione decisioni volte a riconoscere lo status dei nuovi Stati membri riguardo alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina, alla malattia di Aujeszky, alla leucosi bovina enzootica, alla gastroenterite trasmissibile e alla brucellosi da *Brucella suis*.

2. 31991 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU L 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 31994 D 0164: Decisione 94/164/CE della Commissione, del 18.2.1994, (GU L 74 del 17.3.1994, pag. 42),
- 31994 D 0953: Decisione 94/953/CE della Commissione, del 20.12.1994, (GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14),
- 32001 D 0298: Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30.3.2001, (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63),
- 32001 L 0010: Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2001 (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 41),
- 32002 D 0261: Decisione 2002/261/CE della Commissione, del 25.3.2002 (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, la Commissione adotta entro la data di adesione decisioni volte a riconoscere lo status dei nuovi Stati membri riguardo alla brucellosi da *Brucella melitensis* e all'agalassia contagiosa.

II. NORMATIVA FITOSANITARIA

1. 31968 L 0193: Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificata da ultimo da:

- 31971 L 0140: Direttiva 71/140/CEE del Consiglio, del 22.3.1971 (GU L 71 del 25.3.1971, pag. 16),
- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 31974 L 0648: Direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9.12.1974 (GU L 352 del 28.12.1974, pag. 43),
- 31977 L 0629: Prima direttiva 77/629/CEE della Commissione, del 28.9.1977 (GU L 257 dell'8.10.1977, pag. 27),
- 31978 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25.7.1978 (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13),

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31982 L 0331: Direttiva 82/331/CEE della Commissione, del 6.5.1982 (GU L 148 del 27.5.1982, pag. 47),
- 31985 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20.12.1985 (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
- 31986 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22.4.1986 (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23),
- 31988 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13.6.1988 (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82),
- 31990 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 32002 L 0011: Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14.2.2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20).

Se del caso ed usando la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 68/193/CEE la Commissione adotta una decisione entro la data dell'adesione al fine di esentare totalmente o parzialmente la Polonia dall'obbligo di applicare la presente direttiva alle condizioni di cui all'articolo 18 bis.

2. 32000 L 0029: Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1), modificata da:

- 32001 L 0033: Direttiva 2001/33/CE della Commissione dell'8.5.2001 (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42),
- 32002 L 0028: Direttiva 2002/28/CE della Commissione del 19.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23),
- 32002 L 0036: Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29.4.2002 (GU L 116, 3.5.2002, pag. 16).

Se necessario, la Commissione adatta la decisione 2000/29/CE entro la data di adesione usando la procedura di cui all'articolo 18 di tale direttiva per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri per inserire, in particolare:

- *Dendrolimus sibiricus* (Tschetverikov) al punto 10 nella parte A, sezione I, lettera a) dell'allegato I;
- un elenco di piante (*Ambrosia*-spp) come lettera e) nella sezione II, Parte A dell'allegato I.

3. PESCA

1. 31994 R 1626: Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1), modificato da:

- 31996 R 1075: Regolamento (CE) n. 1075/96 del Consiglio, del 10.6.1996 (GU L 142 del 15.6.1996, pag. 1),
- 31998 R 0782: Regolamento (CE) n. 782/98 del Consiglio, del 7.4.1998 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6),
- 31999 R 1448: Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24.6.1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 7),
- 32000 R 0812: Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio, del 7.4.2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 3),
- 32000 R 2550: Regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio, del 17.11.2000 (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 7),
- 32001 R 0973: Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14.5.2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

Il Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 prima della data di adesione di Malta, al fine di adottare le necessarie misure di conservazione concernenti Malta, secondo gli orientamenti seguenti:

- la pesca nella zona di gestione delle 25 miglia dovrebbe essere limitata alla piccola pesca costiera, cioè a pescherecci di una lunghezza complessiva inferiore ai 12 metri che non usino attrezzature trascinate dalla forza del motore, salvo le eccezioni riportate in appresso. Lo sforzo totale esercitato dai pescherecci inferiori ai 12 metri non deve superare il livello degli anni scorsi;
- tuttavia i pescherecci a strascico di lunghezza complessiva non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona di gestione delle 25 miglia entro talune aree di pesca a strascico. La capacità totale di pesca dei pescherecci a strascico, misurata in potenza del motore (kW), non deve superare quella osservata negli anni 2000-2001 nell'area della zona di gestione delle 25 miglia, e la potenza del motore di ogni singolo peschereccio a strascico che pesca in acque profonde meno di 200 metri non dovrà superare i 185 KW (250 HP). Tali limiti possono essere riveduti alla luce di nuove e qualificate prove scientifiche raccomandate dagli organismi scientifici competenti;
- il numero di pescherecci che possono partecipare alla pesca del *lampuki* (*Coryphaena hippurus* - lampuga) è limitato a un massimo di 130. La distribuzione e la deposizione di FAD (dispositivi per l'attrazione dei pesci) nella stagione di pesca, che solitamente va da agosto a dicembre, è aperta a tutti i pescatori comunitari su base non discriminatoria, ma soltanto a partire da oltre le 12 miglia per i pescatori non maltesi;

- tutti i pescherecci di lunghezza complessiva superiore a 12 metri che sono autorizzati a pescare nella zona di gestione delle 25 miglia e che comprendono i pescherecci a strascico, quelli che pescano con reti a ciancioli del tipo "a lampara", quelli che pescano il *lampuki* con FAD e quelli che pescano con grandi reti pelagiche a ciancioli e con palangresi industriali per il tonno o altre specie altamente migratorie saranno inclusi in un elenco. Ogni eventuale aumento dello sforzo di pesca deve garantire la conservazione sostenibile della zona.

Le norme dettagliate per stabilire l'elenco summenzionato, per un sistema di controllo dello sforzo di pesca e, se necessario, per la pesca del *lampuki* nella zona di gestione delle 25 miglia sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 ¹, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. Verranno decisi metodi efficaci di controllo in linea con l'acquis.

Le condizioni di questo regime di gestione dello sforzo di pesca verranno nuovamente valutate, sulla base di nuove e qualificate prove scientifiche raccomandate dagli organismi scientifici competenti, al momento dell'adesione di Malta, in modo da valutare il loro effetto sulla conservazione degli stock.

Al momento dell'adesione di Malta si esaminerà a livello comunitario il problema degli eventuali conflitti fra attrezzi da pesca di tipo diverso e le misure possibili per risolverli.

¹ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1239/98 ¹, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca , nella zona di gestione delle 25 miglia è vietato l'uso di reti da posta derivanti.

Le misure di conservazione sopra esaminate saranno non discriminatorie e si applicheranno in tutta la zona di gestione delle 25 miglia.

La suddetta soluzione non pregiudica l'evoluzione del diritto derivato in questo settore.

2. 31998 R 0088 : Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (GU L 9 del 15.1.1998, pag 1), modificato da

– 31998 R 1520: Regolamento (CE) n. 1520/98 del Consiglio del 13.7.1998 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

Il Consiglio modificherà il regolamento (CE) n. 88/98 prima della data di adesione al fine di adottare le necessarie misure di conservazione conformemente ai seguenti orientamenti:

¹ GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1.

- la potenza motrice dei pescherecci autorizzati a pescare nel Golfo di Riga non deve superare i 221 kW;
- i pescherecci autorizzati a pescare nel Golfo di Riga saranno inclusi in un elenco, che sarà stilato in modo da garantire che la capacità complessiva di pesca, misurata in potenza motrice (kW), non ecceda quella osservata negli anni 2000-2001 nel Golfo di Riga.

Le regole dettagliate per l'elaborazione dell'elenco e un sistema di monitoraggio dell'attività di pesca nel Golfo di Riga saranno adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.¹

Queste misure tecniche di conservazione saranno non discriminatorie e saranno applicate in tutto il Golfo di Riga.

La suddetta soluzione lascia impregiudicata l'evoluzione del diritto derivato in questo settore.

¹ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

4. STATISTICHE

1. 31977 D 0144: Decisione 77/144/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce il codice standard e le norme per la trascrizione in una forma che si presti alla lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto, nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini (GU L 47 del 18.2.1977, pag. 52), modificata da:

- 31981 D 0433: Decisione 81/433/CEE della Commissione, del 7.5.1981 (GU L 167 del 24.6.1981, pag. 12),
- 31985 D 0608: Decisione 85/608/CEE della Commissione, del 13.12.1985 (GU L 373 del 31.12.1985, pag. 59),
- 31987 D 0228: Decisione 87/228/CEE della Commissione, del 16.3.1987 (GU L 94 dell'8.4.1987, pag. 32),
- 31991 D 0618: Decisione 91/618/CEE della Commissione, del 18.11.91 (GU L 333 del 4.12.1991, pag. 23),
- 31995 D 0531: Decisione 95/531/CE della Commissione, del 29.11.1995 (GU L 302 del 15.12.1995, pag. 37),
- 31996 D 0689: Decisione 96/689/CE della Commissione, del 25.11.96 (GU L 318 del 7.12.1996, pag. 14).

Se del caso, l'allegato I, "Disposizioni specifiche", punti 1 "Paese" e 2 "Zona di produzione" e l'allegato III dovranno essere adattati tenendo conto dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

2. 31979 D 0491: Decisione 79/491/CEE della Commissione, del 17 maggio 1979, che fissa il codice e le norme-tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati relativi alle indagini di base sulle superfici viticole (GU L 129 del 28.5.1979, pag. 9), modificata da:

- 31985 D 0620: Decisione 85/620/CEE della Commissione, del 13.12.1985 (GU L 379 del 31.12.1985, pag. 1),
- 31996 D 0020: Decisione 96/20/CE della Commissione, del 19.12.1995, (GU L 7 del 10.1.1996, pag. 6),
- 31999 D 0661: Decisione 99/661/CE della Commissione, del 9.9.1999 (GU L 261 del 7.10.1999, pag. 42).

L'elenco delle zone viticole e dei codici dei nuovi Stati membri, da aggiungere all'allegato II, sarà approvato dal Comitato permanente di statistica agraria sulla base di una proposta della Commissione non appena possibile dopo l'adesione.

3. 31980 D 0765: Decisione 80/765/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma suscettibile di lettura meccanica dei dati concernenti le indagini statistiche intermedie sulle superficie viticole (GU L 213 del 16.8.1980, pag. 34), modificata da:

- 31985 D 0621: Decisione 85/621/CEE della Commissione, del 13.12.1985 (GU L 379 del 31.12.1985, pag. 12),
- 31996 D 0020: Decisione 96/20/CE della Commissione, del 19.12.1995, (GU L 7 del 10.1.1996, pag. 6),
- 31999 D 0661: Decisione 99/661/CE della Commissione, del 9.9.1999 (GU L 261 del 7.10.1999, pag. 42).

L'elenco delle zone viticole e dei codici dei nuovi Stati membri, da aggiungere all'allegato II, sarà approvato dal Comitato permanente di statistica agraria sulla base di una proposta della Commissione non appena possibile dopo l'adesione.

4. 31994 D 0432: Decisione 94/432/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino (GU L 179 del 13.7.1994, pag. 22) modificata da:

- 31995 D 0380: Decisione 95/380/CE della Commissione, del 18.9.1995, (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 25),
- 31999 D 0047: Decisione 1999/47/CE della Commissione, dell'8.1.1999, (GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10),
- 31999 D 0547: Decisione 1999/547/CE della Commissione, del 14.7.1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 33).

Se del caso, l'allegato IV, lettere a)-e), dovrà essere adattato tenendo conto dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

5. 31994 D 0433: Decisione 94/433/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini, e recante modificazione della detta direttiva (GU L 179 del 13.7.1994, pag. 27) modificata da:

- 31995 D 0380: Decisione 95/380/CE della Commissione, del 18.9.1995, (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 25),
- 31999 D 0047: Decisione 1999/47/CE della Commissione, dell'8.1.1999, (GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10),
- 31999 D 0547: Decisione 1999/547/CE della Commissione, del 14.7.1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 33).

Se del caso, l'allegato V, lettere a)-e), dovrà essere adattato tenendo conto dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

5. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI

31999 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1) modificato da:

- 32001 R 1447: Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio del 28.6.2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, la Commissione, se necessario e in stretta concertazione con lo Stato membro interessato adotta al più presto dopo l'adesione le decisioni che definiscono gli elenchi delle zone della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia in cui si applica l'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali per il periodo che va dalla data di adesione al 2006. Tali decisioni rispettano i massimali di popolazione per ciascuno di questi Stati, stabiliti alla decisione 1999/503/CE della Commissione, modificata dal presente atto.